



**COMUNE DI
PAPASIDERO**
PROVINCIA DI COSENZA

Via Municipio, 9 – 87020 PAPASIDERO (CS)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.____, del_____.



INDICE

- Art. 1. Presupposto
 - Art. 2. Definizione di rifiuto
 - Art. 3. Soggetti passivi
 - Art. 4. Locali e aree scoperte soggetti al tributo
 - Art. 5. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
 - Art. 6. Determinazione della superficie tassabile
 - Art. 7. Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficitarie
 - Art. 8. Determinazione della tariffa del tributo
 - Art. 9. Istituzioni scolastiche statali
 - Art. 10. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
 - Art. 11. Piano economico finanziario
 - Art. 12. Articolazione delle tariffe del tributo
 - Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
 - Art. 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
 - Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
 - Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
 - Art. 17. Obbligazione tributaria
 - Art. 18. Mancato svolgimento del servizio
 - Art. 19. Zone non servite
 - Art. 20. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
 - Art. 21. Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
 - Art. 22. Ulteriori riduzioni e/o agevolazioni
 - Art. 23. Cumulo e finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
 - Art. 24. Tributo giornaliero
 - Art. 25. Tributo provinciale
 - Art. 26. Dichiarazione di inizio occupazione
 - Art. 27. Dichiarazione di variazione o cessazione
 - Art. 28. Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
 - Art. 29. Termini per il pagamento
 - Art. 30. Modalità e strumenti di pagamento
 - Art. 31. Rimborsi e compensazione
 - Art. 32. Funzionario responsabile
 - Art. 33. Verifiche ed accertamenti
 - Art. 34. Sanzioni ed interessi
 - Art. 35. Importi minimi
 - Art. 36. Trattamento dei dati personali
 - Art. 37. Norme finali e di rinvio
 - Art. 38. Entrata in vigore
- ALLEGATO 1 – TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI



ART. 1

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;



- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
6. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non



sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.



2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - i. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di



inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. **All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).**
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.



ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. ***Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.***
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|---|------------------------------------|
| Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie | 10% |
| Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere galvanotecnici, ceramiche e smalterie | 35% |
| Autofficine per riparazione veicoli, moto, macchine agricole e gommisti | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche | 35% |
| Laboratori fotografici ed eliografici | 10% |
| Macellerie | 20% |
| Pescherie | 40% |
| Studi medici e centri di estetica | 10% |

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;



- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART.8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11 Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.



ART.9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.**

ART. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.**
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero



direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 11

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. ***Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*** Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.



2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro



e/o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi, comprovabile con regolare contratto di locazione ed il pagamento del tributo in altro Comune.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e non domiciliati nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di **2 unità**.
5. In considerazione della minore quantità di rifiuti prodotti, le pertinenze delle abitazioni civili (box, cantine e magazzini) sono tassate applicando solo la parte fissa della tariffa domestica, frutto di una media della parte fissa delle tariffe applicate alle famiglie con un numero di componenti da 1 a 6.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, il numero degli occupanti è fissato in **2 unità**.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
10. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a



giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art.31.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART.18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

ART. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 30% della tariffa.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.



ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: 30%;
 - d) per le abitazioni prive di allacci alle pubbliche utenze: 50%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.21

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'inattività (chiusura) di detti locali risulti essere non superiore a 4 mesi continuativi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 20.

ART. 22

ULTERIORI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Per ragioni di valenza sociale al fine di agevolare le famiglie economicamente disagiate o famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, il Consiglio Comunale stabilisce le seguenti ulteriori riduzioni del 30%, nella parte fissa e in quella variabile, del solo tributo, in favore dei nuclei familiari residenti:



- a. dei quali facciano parte minori portatori di handicap in condizioni di assoluta non autosufficienza certificata dal SSN purché non siano tenuti presso strutture pubbliche e private;
- b. dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap in condizioni di assoluta non autosufficienza certificata dal SSN purché non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con ISEE inferiore a €. 5.749,90;
- c. composti esclusivamente da soggetti ultrasettantenni, con ISEE inferiore a €. 5.749,90;

ART. 23

CUMULO E FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore



dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.



2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;



- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 27

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 26 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando



l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.



ART. 28

PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 26, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto e la rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).



7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 29

TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata mediante il pagamento degli importi dovuti suddivisi nel numero di 2 rate. Il pagamento degli importi potrà effettuarsi secondo la seguente modalità:
 - a. Rata 1 entro il 31.07;
 - b. Rata 2 entro il 30.09;
2. È data facoltà agli utenti di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 30

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.



In alternativa indicare le forme prescelte tra quelle ammesse specificando:

- mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - mediante modello F 24;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione (mediante F24).
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
- In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.



3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 34 del presente regolamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;



- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.



ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

ART. 35

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



ART. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 37

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.



ALLEGATO 1 – TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| Numero categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti |
|-------------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed Istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie |
| 24 | Bar, pasticceria, caffè |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |



COMUNE DI PAPASIDERO

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE / VARIAZIONE /
CESSAZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI-TARI

(Art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013)

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE / VARIAZIONE /
CESSAZIONE DEL SERVIZIO

(Artt. 6 e 10 del TQRIF allegato alla delibera ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF)

Il/La Sottoscritto/a ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiede:

ATTIVAZIONE VARIAZIONE CESSAZIONE

| Dati del Contribuente | | | | | |
|---|--------|---|----------------------|--------------|--------|
| Cognome | | Nome | | Sesso M F | |
| Ragione sociale | | | | | |
| Comune di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale/P.IVA | | |
| Domicilio fiscale (Via , Piazza) | Civico | Comune di residenza | | Provincia | C.A.P. |
| Attività esercitata o denominazione ditta | | | | | |
| Tel./Fax | | P.E.C. _____ Mail: _____ Mail a cui inoltrare risposta: _____ | | | |

| Dati del Denunciante (se diverso dal Contribuente) | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Cognome | | Nome | | Sesso M F | |
| Qualifica o natura della carica | | | | | |
| Comune di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale | | |
| Domicilio fiscale (Via , Piazza) | Civico | Comune di residenza | | Provincia | C.A.P. |
| Tel./Fax | | P.E.C. _____ Mail: _____ | | | |

| Dati degli occupanti (Elenco delle persone che occupano o detengono i locali, obbligati in solido con il Contribuente) | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Codice fiscale | RELAZIONE DI PARENTELA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Per le utenze domestiche occupate da famiglie che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici comunali al 30 gennaio dell'anno di emissione;
- Nel numero di componenti devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto contribuente e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, le badanti che dimorano presso la famiglia nonché altre unità dimoranti e che fanno parte di altro nucleo familiare anagrafico. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo alla residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
- Le variazioni del numero dei componenti, rispetto alle risultanze anagrafiche, devono essere denunciate entro i 60gg dal loro verificarsi.

UTENZE DOMESTICHE

| Decorrenza | Motivo della dichiarazione | TITOLO | | | | | |
|--|---|--|------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| _/_/_/____ | Inizio occupazione | Acquisto / Locazione Altro | | | | | |
| | Variazione | Trasferimento da Via _____ Variazione Superficie Composizione nucleo familiare | | | | | |
| | Cessazione ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE | Vendita Restituzione al proprietario: Sig. _____ Indirizzo residenza/domicilio per eventuale inoltra conguaglio _____ | | | | | |
| IDENTIFICATIVI CATASTALI | | DESCRIZIONE LOCALI (1) | | | | | |
| 1 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Foglio</td> <td style="width: 15%;">Particella</td> <td style="width: 10%;">Sub</td> <td style="width: 15%;">Categoria</td> <td style="width: 50%;">Destinazione d'uso</td> </tr> </table> | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali |
| Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | | | |
| Ubicazione | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | | | | | |
| | | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | | | | | |
| 2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Foglio</td> <td style="width: 15%;">Particella</td> <td style="width: 10%;">Sub</td> <td style="width: 15%;">Categoria</td> <td style="width: 50%;">Destinazione d'uso</td> </tr> </table> | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali |
| Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | | | |
| Ubicazione | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | | | | | |
| | | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | | | | | |
| 3 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Foglio</td> <td style="width: 15%;">Particella</td> <td style="width: 10%;">Sub</td> <td style="width: 15%;">Categoria</td> <td style="width: 50%;">Destinazione d'uso</td> </tr> </table> | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali |
| Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | | | |
| Ubicazione | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | | | | | |
| | | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | | | | | |
| 4 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Foglio</td> <td style="width: 15%;">Particella</td> <td style="width: 10%;">Sub</td> <td style="width: 15%;">Categoria</td> <td style="width: 50%;">Destinazione d'uso</td> </tr> </table> | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali |
| Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | | | |
| Ubicazione | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | | | | | |
| | | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | | | | | |
| SUPERFICIE TASSABILE COMPLESSIVA MQ | | Mq catastali | | | | | |
| RIDUZIONI /ESENZIONI : INDICARE IL CODICE DELL'IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA RIDUZIONE (1-2-3-4) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare <i>A tale scopo dichiara che</i> <ul style="list-style-type: none"> • l'abitazione di residenza o principale è sita a _____ • l'alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato | | | | | | |
| | | IMMOBILI CODICI : / / / | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Abitazione occupata da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno | | | | | | |
| | | IMMOBILI CODICI : / / / | | | | | |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Abitazione con unico occupante | IMMOBILI CODICI : / / / / |
| <input type="checkbox"/> | Immobile non abitabile e/o inagibile e di fatto non utilizzato (allegare idonea documentazione) | IMMOBILI CODICI : / / / / |
| <input type="checkbox"/> | Fabbricati rurali ad uso abitativo | IMMOBILI CODICI : / / / / |

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

- (1) Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc
(2) Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l'esclusione. Nel caso di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione

Il/La sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- di impegnarsi a comunicare ogni ulteriore variazione che interverrà rispetto alla presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste nei casi in cui si verificano violazioni che producono la non applicazione del tributo in oggetto o la sua applicazione in misura inferiore al dovuto.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

Data _____

IL/LA DENUNCIANTE _____

(Allegare Copia del documento di Identità)

| DOCUMENTI DA ALLEGARE | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | PER DENUNCIA DI INIZIO O VARIAZIONE: Copia della planimetria catastale dell'immobile |
| <input type="checkbox"/> | PER DENUNCIA DI CESSAZIONE: Copia della richiesta di slaccio relativa alle utenze idriche ed elettriche o ultima bolletta dalla quale di evinca l'avvenuto slaccio dell'utenza |

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Papasidero, Via Municipio n. 9, PEC: comune.papasidero@pec.it

2. Tipologia di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente i dati personali (dati anagrafici, fiscali, recapiti, riferimenti bancari) forniti dall’utente nella suddetta dichiarazione.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali verranno trattati esclusivamente per la gestione dell’istanza presentata e per le relative attività strumentali e complementari.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 2016/679. Potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo e/o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’utente. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti

incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di recupero crediti, studi professionali), ad Autorità e Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse. Il Comune si potrà avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. I dati non verranno diffusi. La diffusione dei dati personali dell’utente avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

6. Diritti dell'interessato

Il trattamento dei dati è fondato sui principi di correttezza, minimizzazione, liceità e trasparenza, nel rispetto della assoluta riservatezza degli utenti.

L'utente, inoltre, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (GDPR). L'utente, in particolare, ha diritto di chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a lui riconosciuti dalla disciplina applicabile. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: ufficioragioneria@comune.papasidero.cs.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'utente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

COMUNE DI PAPASIDERO

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

DICHIARAZIONE TARI

(Prodotta ai sensi art.1 commi 684-688 della Legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale nonché ai sensi della delibera ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF - TQRIF)

Il/La **Sottoscritto/a** ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, presenta DENUNCIA inerente la **Tassa Rifiuti (TARI)**

ATTIVAZIONE VARIAZIONE CESSAZIONE

| Dati del Contribuente (persona fisica o giuridica) | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Cognome | | Nome | | Sesso M F | |
| Ragione sociale | | | | | |
| Comune di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale/P.IVA | | |
| Domicilio fiscale (Via , Piazza) o sede legale | | Civico | Comune di residenza | | Provincia C.A.P. |
| Attività esercitata o denominazione ditta, codice Ateco | | | | | |
| Tel./Fax | | P.E.C.: _____ Mail: _____ | | | |

| Dati del Denunciante (se diverso dal Contribuente) | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|--|
| Cognome | | Nome | | Sesso M F | |
| Qualifica o natura della carica | | | | | |
| Comune di nascita | | Data di nascita | Codice Fiscale | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|
| Domicilio fiscale (Via , Piazza) | Civico | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. |
| Tel./Fax | | P.E.C.: _____ Mail: _____ | | |

| Dati degli occupanti (Elenco delle persone che occupano o detengono i locali, obbligati in solido con il Contribuente) | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Codice fiscale | RELAZIONE DI PARENTELA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Per le utenze domestiche occupate da famiglie che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici comunali al 30 gennaio dell'anno di emissione;
2. Nel numero di componenti devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto contribuente e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia nonché altre unità dimoranti e che fanno parte di altro nucleo familiare anagrafico. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
Le variazioni del numero dei componenti, rispetto alle risultanze anagrafiche, devono essere denunciate entro 60gg dal loro verificarsi

UTENZE NON DOMESTICHE TARI

| Decorrenza | Motivo della dichiarazione | | | | | TITOLO | |
|--|---|--|-----|--------------------------------|--|--|--|
| ___/___/___ | Inizio occupazione | Acquisto / Locazione Altro | | | | Proprietà Locazione Usufrutto Altro diritto reale | |
| | Variazione | Trasferimento da Via _____ Variazione Superficie Composizione nucleo familiare | | | | | |
| | Cessazione ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE | Vendita Cessazione attività | | | | | |
| IDENTIFICATIVI CATASTALI | | | | DESCRIZIONE LOCALI ed AREE (3) | Superficie TARI | | |
| 1 | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali | |
| | Ubicazione | | | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | |
| 2 | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali | |
| | Ubicazione | | | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | |
| 3 | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali | |
| | Ubicazione | | | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | |
| 4 | Foglio | Particella | Sub | Categoria | Destinazione d'uso | Mq catastali | |
| | Ubicazione | | | | Proprietario (solo se diverso dal contribuente) | Intestatario precedente (CF/P. IVA) | |
| SUPERFICIE TASSABILE COMPLESSIVA MQ | | | | | | Mq catastali | |
| SUPERFICI ESCLUSE (3) (art. 42 Regolamento IUC) | | | | | | Mq catastali | |
| _____ | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | |

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CONFERITI A TERZI SOGGETTI

| N | TIPOLOGIA | CODICE | QUANTITA' |
|---|-----------|--------|-------------|
| 1 | | | Kg/Mc _____ |
| 2 | | | Kg/Mc _____ |
| 3 | | | Kg/Mc _____ |
| 4 | | | Kg/Mc _____ |

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI

| N | TIPOLOGIA | CODICE | QUANTITA' |
|---|-----------|--------|-------------|
| 1 | | | Kg/Mc _____ |
| 2 | | | Kg/Mc _____ |
| 3 | | | Kg/Mc _____ |
| 4 | | | Kg/Mc _____ |

Allegati

- Copia MUD per l'anno _____
- copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;
- contratto stipulato in data _____ con _____ per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi

NOTE E INDICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc.

- (1) Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l'esclusione. Nel caso di esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione.
- (2) Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.
- (3) Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l'esclusione. Nel caso di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione

Il/La sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
- di impegnarsi a comunicare ogni ulteriore variazione che interverrà rispetto alla presente dichiarazione;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste nei casi in cui si verificano violazioni che producono la non applicazione del tributo in oggetto o la sua applicazione in misura inferiore al dovuto.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

Data _____

IL/LA DENUNCIANTE _____

(Allegare Copia del documento di Identità)

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- PER DENUNCIA DI INIZIO O VARIAZIONE:** Copia della planimetria catastale dell'immobile
- PER DENUNCIA DI CESSAZIONE:** Copia della richiesta di slaccio relativa alle utenze idriche ed elettriche o ultima bolletta dalla quale è evinca l'avvenuto slaccio dell'utenza

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Papasidero, Via Municipio n. 9, PEC: comune.papasidero@pec.it

2. Tipologia di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente i dati personali (dati anagrafici, fiscali, recapiti, riferimenti bancari) forniti dall’utente nella suddetta dichiarazione.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali verranno trattati esclusivamente per la gestione dell’istanza presentata e per le relative attività strumentali e complementari.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 2016/679. Potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo e/o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’utente. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti

incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di recupero crediti, studi professionali), ad Autorità e Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse. Il Comune si potrà avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. I dati non verranno diffusi. La diffusione dei dati personali dell’utente avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

6. Diritti dell'interessato

Il trattamento dei dati è fondato sui principi di correttezza, minimizzazione, liceità e trasparenza, nel rispetto della assoluta riservatezza degli utenti.

L'utente, inoltre, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (GDPR). L'utente, in particolare, ha diritto di chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a lui riconosciuti dalla disciplina applicabile. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: ufficioragioneria@comune.papasidero.cs.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'utente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

**ALL'UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI PAPASIDERO**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ CAP _____
via _____ n° _____
C.F. _____ tel. _____
e-mail _____ PEC _____
e-mail _____ alla quale inoltrare risposta

(da compilare solo se persona giuridica)

In qualità di _____ (Rappr. Legale, Amm. Delegato, ecc...)
della ditta _____
costituita a _____ il _____
avente sede legale in _____ CAP _____
Via _____ n° _____
P. IVA _____ Tel. _____
e-mail _____ PEC _____

(da compilare solo se diverso da residenza o sede legale)

recapito postale in _____ CAP _____
via _____ n° _____

Avente codice utente _____, codice utenza _____
e indirizzo utenza _____

(è possibile reperire il proprio codice utente, codice utenza ed indirizzo utenza sulla bolletta o sul sito all'indirizzo.....)

CHIEDE (selezionare il tipo di scelta):

- Richiesta di rettifica dell'importo addebitato**
- Reclamo scritto**
- Richiesta di informazioni**

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Papasidero, Via Municipio n. 9, PEC: comune.papasidero@pec.it

2. Tipologia di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente i dati personali (dati anagrafici, fiscali, recapiti, riferimenti bancari) forniti dall’utente nella suddetta dichiarazione.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali verranno trattati esclusivamente per la gestione dell’istanza presentata e per le relative attività strumentali e complementari.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 2016/679. Potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo e/o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’utente. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti

incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di recupero crediti, studi professionali), ad Autorità e Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse. Il Comune si potrà avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. I dati non verranno diffusi. La diffusione dei dati personali dell’utente avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

6. Diritti dell'interessato

Il trattamento dei dati è fondato sui principi di correttezza, minimizzazione, liceità e trasparenza, nel rispetto della assoluta riservatezza degli utenti.

L'utente, inoltre, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (GDPR). L'utente, in particolare, ha diritto di chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a lui riconosciuti dalla disciplina applicabile. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: ufficioragioneria@comune.papasidero.cs.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'utente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.